



Consiglio Regionale della Calabria

**IX LEGISLATURA
42^ Seduta
Lunedì 23 luglio 2012**

Deliberazione n. 207 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Ratifica dell'accordo tra Regione Campania e Regione Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 41, assenti 9

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere imbalzano, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 41, a favore 41 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 luglio 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 207 del 23 luglio 2012


IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RATIFICA DELL'ACCORDO TRA REGIONE CAMPANIA
E REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2012.

Reggio Calabria, 23 luglio 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)




RELAZIONE

In relazione alla proposta in oggetto, occorre innanzitutto premettere che essa è volta a dare attuazione al d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270, che detta norme relative al "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

A partire dal 1993, nelle more dell'insediamento degli organi previsti dal citato decreto legislativo, si sono succeduti diversi provvedimenti di nomina di Commissari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno dei quali l'ultimo, nominato con DPGR della Campania n. 4520/2000, è attualmente ancora in carica.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- legge 23 giugno 1970, n. 503 ad oggetto: "Ordinamento degli istituti zoo profilattici sperimentali" che individua gli istituti zooprofilattici sperimentali italiani, i loro ambiti territoriali di competenza e definisce compiti, organi e funzioni degli stessi;
- legge 23 dicembre 1975, n. 745 ad oggetto. "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zoo profilattici sperimentali", che rinviava alle norme regionali la strutturazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
- legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, che detta norme relative al "Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all' Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici", con la quale la Regione Calabria ha provveduto all'adempimento previsto dalla citata legge 745/1975 e che, per le norme sull'organizzazione e la gestione dell'Istituto, rinvia ad un apposito accordo con la Regione Calabria, allegato alla legge stessa, a sua volta approvato dalla Regione Calabria con la legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1. Tale accordo si è reso necessario in quanto la competenza territoriale dell'Istituto di Portici comprendeva all'epoca le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, alle quali oggi si aggiungono quelle di Crotona e Vibo Valentia;
- decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che all'articolo 1, comma 1, lettera h) demandava al Governo, ".....per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome...", l'emanazione di norme per il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. In particolare tale decreto legislativo n. 270/93 stabilisce che le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli



Consiglio Regionale della Calabria

istituti, nel rispetto dei principi previsti dal decreto stesso e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che reca norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria), nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Il medesimo decreto legislativo prevede poi l'espressa abrogazione di alcune norme della legge 23 giugno 1970, n. 503, all'entrata in vigore delle norme regionali di che trattasi;

- decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zoo profilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, intervenuto in attuazione della legge n. 59 del 1997, che all'articolo 121, comma 2, prevede che ".....ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali".

Trattandosi di ente a valenza biregionale, il ritardo nel dare attuazione al richiamato D.lgs. 270/93 è da ricondurre, prevalentemente, alla difficoltà nel definire un testo condiviso dalle due regioni competenti Campania e Calabria.

Va, altresì, evidenziato che alcuni commi del decreto legislativo sono stati dichiarati incostituzionali per cui, in attesa di un intervento del legislatore statale che adeguasse la normativa stessa, intervento tutt'oggi assente, si ritiene di avviare in sede di legge regionale alle norme caducate. In particolare la citata Corte, con sentenza 24 marzo – 7 aprile 1994, n. 124 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi;
- dell'art 3, terzo comma, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- dell'alt 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro.

Sulla materia incide inoltre la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, in materia di potestà legislativa dello Stato e delle regioni, si limita ad indicare tra le materie di legislazione concorrente la ricerca scientifica e la tutela della salute.



Consiglio Regionale della Calabria

Alla luce di tale ricostruzione, l'assetto organizzativo e gestionale introdotto dalla proposta di legge in esame appare compatibile con l'evoluzione normativa sopra delineata.

Con delibera di Giunta 622 del 23/12/2011 si è provveduto ad approvare lo schema d'accordo e che è stato sottoscritto dai Presidenti delle Giunte regionale della Calabria e della Campania, in data 31/01/2012; al quale occorre, a mente dell'articolo 117 della Costituzione comma 8, procedere con legge regionale alla ratifica.

Il testo prevede:

Art. 1- Ratifica.

Nel richiamare l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, prevede la ratifica dell'accordo sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, allegato alla legge e teso a definire la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Art. 2 - Ordine di esecuzione.

Definisce come termine per la piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge la data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3 - Disposizioni finanziarie.

Al primo comma viene definita l'invarianza di spesa rispetto alla risorse già appostate nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente all'UPB 6.01.04.01 (capitolo 4123104 (Contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico per la Calabria e la Campania).

Al secondo comma si autorizza la Giunta regionale ad effettuare le necessarie variazioni compensative ai sensi della legge regionale 8/2002.

Art. 4 - Abrogazione.

Dispone espressamente l'abrogazione della vigente legge regionale 23 gennaio 1979 n. 1 a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo di cui all'articolo 1.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 luglio 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

**Art. 1
Ratifica**

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto il 31 gennaio 2012 dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

**Art. 2
Ordine di esecuzione**

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore della presente legge regionale di ratifica.

**Art. 3
Disposizioni finanziarie**

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 6.01.04.01 (cap. 4123104 Contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative.

**Art. 4
Abrogazione**

1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979 n. 1 (Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici.).



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5
Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.